Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 1° febbraio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 397ª seduta pubblica per martedì 6 febbraio 1979, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

(991)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1978, n. **918.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una donazione.

N. 918. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dai fratelli Grossi Luigi, Aldo, Anita, Maria, Giulio e Bruno, con atto 26 giugno 1973, n. 16284/1686 di repertorio, registrato a Busto Arsizio (Varese) il 5 luglio 1973 al n. 5797, vol. 275, a rogito dott. Ferruccio Brambilla, notaio in Milano, consistente nella quota di 24/28 dei seguenti beni immobili: *a*) comune di Portoferraio (Livorno) - partita catastale 2462: 1) fabbricato rurale foglio 13, part. 16/2, di vani 12 in pessime condizioni, cadente e abbandonato; 2) terreni agricoli foglio 13, part. 21; foglio 26, part. 352, 366, 424, 425; foglio 27, part. 189; foglio 31, part. 4, per complessivi ettari 4.59.35; *b*) comune di Capolivieri (Livorno): terreni agricoli distinti al catasto al foglio 29, mapp. 80, 95, 96, 97, 98 e 337, per complessivi ettari 1.29.30, il tutto per un valore complessivo di lire 6.500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1979
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1978.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 concernente riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Lambrusco Reggiano », ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio del 28 aprile 1970 contenente norme sui vini di qualità prodotti in regioni determinate e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 2133/74 del Consiglio dell'8 agosto 1974 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1608/76 della commissione del 4 giugno 1976 contenente modalità di applicazione per la designazione e presentazione dei mosti e vini non speciali;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata;

Visto il proprio decreto del 22 luglio 1971 con il quale, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato, è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Lambrusco Reggiano », ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Ritenuta la necessità, in aderenza a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie sopra citate e tenuto conto di quanto stabilito nel disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Lambrusco Reggiano », di regolamentare l'uso, in concomitanza alla denominazione di origine del vino di cui trattasi, del riferimento al nome del vitigno dal quale il detto vino deriva;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Lambrusco Reggiano », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, è modificato come appresso:

« Il vino "Lambrusco Reggiano" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni: Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco e Lambrusco Maestri, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente; è ammessa anche la presenza in detti vigneti del vitigno Ancellotta fino ad un massimo del 15 % del totale delle viti esistenti ».

Art. 2.

Fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del presente decreto, possono essere inseriti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti la cui base ampelografica sia conforme a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata « Lambrusco Reggiano » approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per informare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, dandone comunicazione al competente ufficio regionale.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla competente camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1978

PERTINI

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1978
Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 187

(874)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1978.

Precisazione dei confini del Parco nazionale dello Stelvio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 26 settembre 1977, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della legge 25 aprile 1935, n. 74, recante la costituzione del Parco nazionale dello Stelvio, è stato esteso il territorio di detto parco con l'inserimento di aree che presentano aspetti di omogeneità e di complementarietà rispetto alle zone già comprese nel parco stesso e nel Parco nazionale svizzero confinante;

Considerato che la corografia allegata al predetto decreto, nella quale vengono riportati i nuovi confini del Parco nazionale dello Stelvio, non appare sufficientemente chiara e tale da evitare l'eventuale insorgere di controversie in ordine all'esatta ubicazione dei nuovi confini del parco medesimo;

Ritenuta pertanto la necessità di indicare in modo analitico gli esatti confini risultanti dal suddetto ampliamento del Parco nazionale dello Stelvio;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1977, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« I nuovi confini del Parco nazionale dello Stelvio, in dipendenza degli ampliamenti di cui al precedente comma, sono quelli riportati nelle due corografie allegate, che fanno parte integrante del presente decreto, e qui di seguito elencati:

a) Zona di Cancano e di Livigno.

La descrizione inizia da Cima Garibaldi, quota 2838 s.l.m., sita al confine tra l'Italia e la Svizzera, a m 250 circa a nord del Giogo dello Stelvio, dove il nuovo confine si unisce a quello precedente all'ampliamento.

Da Cima Garibaldi il confine coincide con quello italo-svizzero sino a P. Chashauna, a quota 3070 s.l.m.

Da qui scende lungo la linea di massima pendenza fino ad incontrare la quota 2800 s.l.m., segue poi tale curva di livello fino ad incontrare il contrafforte principale che da P. Trupchun scende verso la Valle del Saliente. Segue poi tale contrafforte fino a quota 2722 s.l.m. e da qui sale in linea retta fino ad incontrare il crinale che da P. Saliente va verso il Motto.

Dal punto d'incontro scende per una vallecola ubicata sulla destra idrografica della Val Viera avente inizio a partire da circa 200 metri a sud della quota 2687 situata lungo la linea di cresta.

Da qui scende in Val Viera seguendo la linea d'impluvio di detta vallecola per seguire poi la linea d'impluvio della Val Viera, attraversare il lago di Livigno, e risalire il canale Torto e la Val Pila fino ad incontrare il confine tra i comuni di Livigno e di Valdidentro.

Segue quindi il confine comunale, verso M. Rocca, abbandonandolo dove questo lascia la linea di displuvio. Il confine del parco segue invece tale linea e passando dal Dosso Resaccio, a quota 2719 s.l.m., giunge fino a Vezzola a quota 2091 s.l.m.

Da Vezzola, seguendo la mulattiera a mezza costa, scende fino all'Alpe Gattonino, quivi seguendo la linea d'impluvio di una vallecola ubicata sulla sinistra idrografica della Valdidentro scende fino a quota 1800 s.l.m., rimane su tale quota fino al XV tornante della strada di Cancano, la segue fino al XIV tornante e poi scendendo lungo la linea d'impluvio di una vallecola ubicata a circa m 200 da detto tornante ritorna sulla medesima strada, nei pressi del Sasso di Prada, fiancheggiandola poi sul margine a monte, fino al II tornante.

Indi prosegue in costa per circa 600 metri per fiancheggiare poi, sul margine a monte, la strada statale n. 301, sino ad oltre il ponte sul fiume Adda.

Imbocca, quindi, la strada che attraverso i Bagni Nuovi giunge fino alla strada statale n. 38 dello Stelvio, dove il nuovo confine si unisce a quello precedente all'ampliamento.

b) Zona dei monti Sobretta, Gavia e Serottini.

La descrizione inizia al km 5,500 circa della strada statale n. 300 e precisamente all'altezza della confluenza con il T. Frodolfo del corso d'acqua che discende dalla vallecola sita sulla sinistra idrografica della Valle del T. Frodolfo e passante per la località Baita Murta.

Da tale punto il confine sale lungo la vallecola sopra citata fino a raggiungere, a quota 1958 s.l.m., il punto il cui sentiero che scende da M. Sobrettina si biforca in due sentieri che vanno rispettivamente a S. Antonio ed a Bormio. Da tale punto il confine sale in linea retta fino ad incontrare il confine tra i comuni di Valfurva e di Valdidentro a quota 2300 s.l.m.

Da questo punto segue detto confine comunale per giungere sino a Monte Vallecetta a quota 3148 s.l.m.

Coincide poi con il Filone di Vallecetta passando dalle quote 2983 s.l.m. e 2734 s.l.m.

Dal filone di Vallecetta sino a poco dopo il Ponte del Diavolo il confine è descritto in modo particolareggiato in base ai fogli di mappa del catasto dei terreni del comune di Valdisotto (Sondrio) e precisamente:

Foglio n. 28 - *Scala* 1:4000:

Filone di Vallecetta - tratto di confine tra le particelle n. 126 e n. 125 - tratto di confine tra le particelle n. 8 e n. 125 - ruscello tributario in destra idrografica del Rez della Piscia - Rez della Piscia.

Foglio n. 27 - *Scala* 1:4000:

Rez della Piscia - tratto di confine tra le particelle n. 46, n. 51 e n. 75 - margine a monte della strada statale n. 38 dello Stelvio sino all'incrocio con la strada vicinale delle Coste - margine a monte della strada vicinale delle Coste.

Foglio n. 33 - *Scala* 1:1000:

margine a monte della strada vicinale delle Coste (linea di confine con il foglio n. 27).

Foglio n. 34 - *Scala* 1:1000:

limite tra il foglio n. 33 e n. 34 sino alla strada statale dello Stelvio - margine a monte della strada statale n. 38 dello Stelvio sino all'incrocio con la strada vicinale del Piaz di Tola - margine a monte della strada vicinale del Piaz di Tola sino al confine tra le particelle n. 251 e n. 252 - linea di confine tra la particella n. 251 e le particelle numeri 252, 248, 338, 243, 338, 337, 338, 240, 338, 239, 226, 239, 262, 238, 261 - strada statale n. 38 dello Stelvio sul margine a monte.

Foglio n. 44 - *Scala* 1:1000:

margine a monte della strada statale n. 38 dello Stelvio - sponda in destra orografica della Valle Novalena sino all'altezza della particella n. 67 - linea di confine tra la particella n. 67 e le particelle numeri 37, 36, 50, 51, 360, 68 - linea di confine tra le particelle numeri 68 e 69, 51 e 69 - linea di confine tra il foglio n. 44 e n. 46 sino alla strada statale n. 38 dello Stelvio - strada statale n. 38 dello Stelvio sul margine a monte.

Foglio n. 45 - *Scala* 1:1000:

strada statale n. 38 dello Stelvio sul margine a monte - linea di confine tra il foglio n. 45 e n. 46.

Foglio n. 51 - *Scala* 1:1000:

linea di confine tra il foglio n. 51 e n. 46 sino alla valle Mala. Sponda in destra orografica della valle Mala.

Foglio n. 52 - *Scala* 1:1000:

sponda in destra idrografica della valle Mala sino al confine tra le particelle n. 46 e n. 45 - linea di confine tra le particelle n. 45 e n. 46, 68 e 69, 229 e 69, 229 e 233, 231 e 233, 232 e 233, 234 e 280, 235 e 280, 271 e 280, 275 e 280, 278 e 280, 402 e 280 - sponda in destra idrografica della valle della Presura sino alla strada statale n. 38 dello Stelvio.

Foglio n. 57 - *Scala* 1:2000:

sponda in destra idrografica della valle della Presura sino alla strada statale n. 38 dello Stelvio - strada statale n. 38 dello Stelvio sul margine a monte sino al Ponte del Diavolo - sponda in sinistra idrografica del Fiume Adda.

Il confine continua quindi a seguire la sponda del fiume Adda per risalire poi presso la quota 958, lungo l'impluvio di una vallecola sita in sinistra idrografica del bacino del fiume Adda passando sopra la località Menegal, fino a quota 1400 s.l.m.

Passando dalla località Tegne segue un sentiero che svolgendosi a quota 1400-1450 circa giunge fino alla strada che collega le Prese con Fumero, innestandosi in tale strada a quota 1446 s.l.m.

Da qui costeggia detta strada sul margine a monte e passando alle spalle dei nuclei abitati siti lungo di essa, giunge sino a Segondin (Val di Rezzalo).

Attraversa detta strada immediatamente a monte dell'abitato di Segondin, giunge al torrente Rezzalasco e quindi, seguendo la sponda sinistra di detto torrente, scende fino a quota 1000 s.l.m.

Decorre poi a quota 1000 s.l.m. fino al torrente Lenasco che raggiunge presso la località Baite Menini.

Da qui risale il corso d'acqua che discende dalla Val Raltana e continuando a salire lungo la linea d'impluvio della Val Raltana giunge fino al confine comunale tra i comuni di Sondalo e di Grosio.

Segue detto confine fino alla vetta del Monte Serottini, a quota 2967 s.l.m., segue poi il crinale coincidente con il confine tra le provincie di Sondrio e di Brescia fino a quota 2902 s.l.m. e da qui segue il confine comunale, tra i comuni di Incudine e Vezza d'Oglio, sempre coincidente con il crinale, fino a quota 2472 sul livello del mare.

Da qui lascia il confine comunale e continua a seguire il crinale fino a quota 2175 s.l.m., da dove scende alle Cas.e di Val Bighera, a quota 1994 s.l.m., da dove raggiunge il fondovalle della Val Paraolo, che segue fino a Garboi. Da qui abbandona il corso d'acqua della Val Paraolo e giunge fino al Rio Valgrande.

Dal Rio Valgrande risale la linea d'impluvio della Val di Pil fino ad incontrare il confine comunale tra i comuni di Vezza d'Oglio e di Vione.

Da qui segue detto confine comunale, coincidente con il crinale, fino a Cima Mattaciul, a quota 2852 s.l.m.

Da Cima Mattaciul il confine passa, restando in cresta, per Monte Bles, a quota 2826 s.l.m. e per i Camini della Torre, a quota 2236 s.l.m., e restando sempre sulla cresta scende fino a quota 2000 s.l.m.

Da qui scende in linea retta fino al ponte in località Case del Ponte sul Rio Fumeclo, da dove sale lungo la linea di massima pendenza fino a raggiungere il confine comunale tra i comuni di Vione e di Temù.

Segue quindi detto confine comunale fino al Monte Coleazzo, a quota 3006 s.l.m.

Da Monte Coleazzo, passando per le quote 2671 s.l.m., 2499 s.l.m. e 2587 s.l.m. raggiunge Cima Bleis di Somalbosco a quota 2638 s.l.m. e da qui scende, per l'impluvio di una vallecola, passando a circa 150 m a valle della Baita di Somalbosco.

Da quest'ultimo punto scende lungo una vallecola fino a quota 1650, passa subito a monte della sorgente minerale, giunge a Cas.e del Toss, a quota 1628 s.l.m., e da qui scende verso il fiume Oglio Frigidolfo, intersecandolo all'altezza di C.se Silizzi.

Da qui sale a C.se Silizzi e, escludendole, si collega al III tornante della strada n. 300 del Gavia.

Interessa detta strada sul margine a valle sino al IV tornante da dove, seguendo un sentiero a mezza costa che passa a monte della località Case di Giuoco, giunge sino all'abitato di Pezzo, passando immediatamente a monte di esso, dopo di che costeggia sul margine a monte la strada che collega la strada n. 300 del passo di Gavia con le case Pirlì.

Segue tale strada sino a 150 metri a Monte di Case Pirlì, escludendo però tali case.

Da qui scende in linea retta fino al corso d'acqua Oglio Arcanello che raggiunge in località Ponte Martinoli.

Attraversa detto corso d'acqua e segue, sul margine a monte, la strada che collega Talasso alle Case di Viso, sino a quota 1498 s.l.m.

Da quest'ultimo punto seguendo l'impluvio della valle sita a monte del dosso del Talasso, la cosiddetta Valle del Calo, giunge sino alla linea di cresta.

Da qui seguendo sempre la linea di cresta raggiunge la cima del Monte Tonale occidentale, a quota 2694 s.l.m.

Da qui segue il confine tra la regione Lombardia e la provincia di Trento e passando per cima Casaiole, a quota 2779 s.l.m., passo dei Contrabbandieri, Forcellina di Montozzo, a quota 2613 s.l.m., Punta di Montozzo, a quota 2863 s.l.m. e Punta di Ercavallo, a quota 3011 s.l.m., giunge fino al Corno dei Tre Signori a quota 3360 s.l.m. dove incontra il vecchio confine del Parco Nazionale ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1978

PERTINI

MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 gennaio 1979
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 17

ZONA DI AMPLIAMENTO DEI MONTI SOBRETTA, GAVIA E SEROTTINI DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
LEGENDA
CONFINI ANTECEDENTI AL D.P.R 23/4/1977
CONFINI ZONA DI AMPLIAMENTO DEI MONTI SOBRETTA, GAVIA E SEROTTINI
KM 5
1958
S.S. 38
CEPINA
2734
2983
M. VALLECETTA
VALLE MALA
MONTE SOBRETTA
F. ADDA
T. REZZALASCO
958
1446
SECONDIN
CORNO DEI TRE SIGNORI
PTA DI ERCAVALLO
F. LENASCO
FORCELLINA DI MONTOZZO
CASE DI VISO
VAL GRANDE
C.SE DEL TOSS
C.SE PIRLI
M. COLEAZZO
B.TA DI SOMALBOSCO
C.MA CASAIOLE
M. SEROTTINI
2671
C.MA BLEIS DI SOMALBOSCO
PEZZO
M. TONALE OCCID.LE
CMATTACIUL
M.BLES
VALLE DEL CALO
1496
2472
C.NI DELLA TORRE
V. D. PIL
C.SE DEL PONTE
1 KM
0.5 KM
2 KM
5 KM

ZONA DI AMPLIAMENTO
DI CANCANO E LIVIGNO
DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
CHASHAUNA
2800
VALVIERA
L. DI LIVIGNO
CANALE TORTO
VAL PILA
P. MURTARÖL
L. DI S. GIACOMO
L. DI CANCANO
FADDA
SS 38
CMA GARIBALDI
M. ROCCA
DOSSO RESACCIA
VEZZOLA
A. GATTONINO
SASSO DI PRADA
BAGNI NUOVI
SS 301
BORMIO
LEGENDA
CONFINE DI STATO
CONFINI ANTECEDENTI AL DPR 23/4/1977
CONFINI ZONA DI AMPLIAMENTO DI
CANCANO E LIVIGNO
1 KM
0,5 KM
2 KM
5 KM

(794)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1979.

Nomina del presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva il nuovo statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI);

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Considerato che occorre procedere alla nomina del presidente dell'ente predetto, essendo scaduto dalla carica il prof. Giuseppe Petrilli, confermato con decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1976 per il triennio 18 ottobre 1975-17 ottobre 1978;

Visto il parere reso dalla commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali;

Decreta:

L'avv. Pietro Sette è nominato presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, per il triennio decorrente dal 1° febbraio 1979.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 221

(957)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 1978.

Trasferimento alle regioni a statuto ordinario del personale appartenente ai ruoli organici del Ministero dello interno, in applicazione dell'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, che delega il Governo ad emanare norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione;

Vista la legge 27 novembre 1976, n. 894;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state trasferite o delegate funzioni amministrative statali alle regioni, ed in particolare quelle riguardanti il Ministro dell'interno;

Visto l'art. 112, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, il quale stabilisce che sono messe a disposizione delle regioni, in relazione alle funzioni trasferite o delegate, con il medesimo decreto, contingenti di personale delle amministrazioni statali in servizio presso gli uffici centrali e periferici dei Ministeri diversi da quelli indicati nel precedente comma, che tali contingenti sono da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro, sentite le regioni e sulla base di criteri determinati di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 marzo 1970, n. 281;

Considerato che ai sensi del citato art. 112 il contingente di personale deve essere ripartito, con il medesimo decreto tra le Regioni, tenendo conto delle richieste di ciascuna di esse;

Visto il parere della commissione interregionale citata in ordine ai criteri da seguire per la determinazione del contingente di personale;

Sentite le regioni;

Visto il punto 1) del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1978, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 45, concernente la delega al Sottosegretario di Stato per i problemi della pubblica amministrazione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale statale appartenente ai ruoli organici del Ministero dell'interno, compresi gli operai, da porre a disposizione delle regioni è di complessive duecentocinquantotto unità ripartite come segue:

A-1) *Carriera dirigenziale*:

ruolo dell'Amministrazione civile primi dirigenti . . . . n. 1

2) *Carriera direttiva*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. (compreso un nutrizionista) . . . . n. 34

ruolo dell'Amministrazione civile . . . » 9

Totale . . . n. 43

3) *Carriera di concetto*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. (compresi due dietisti) . . . . n. 122

ruolo dell'Amministrazione civile . . . » 1

Totale . . . n. 123

4) *Carriera esecutiva*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 70

ruolo dell'Amministrazione civile . . . » 7

Totale . . . n. 77

5) *Carriera ausiliaria*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 6

B-1) *Operai*:
ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 8

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo viene ripartito per regioni come segue:

1) Regione Abruzzo

Impiegati messi a disposizione n. 11 così distinti:

a) *Carriera di concetto*:
ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 8

b) *Carriera esecutiva*:
ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 2

c) *Operai*:
ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 1

2) Regione Basilicata

Impiegati messi a disposizione n. 9 così distinti:

a) *Carriera direttiva*:
ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 1
ruolo dell'Amministrazione civile . . . . » 1

Totale . . . n. 2

b) *Carriera di concetto*:
ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 2

c) *Carriera esecutiva*:
ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 3
ruolo dell'Amministrazione civile . . . . » 1

Totale . . . n. 4

d) *Carriera ausiliaria*:
ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 1

3) Regione Calabria

Impiegati messi a disposizione n. 11 così distinti:

a) *Carriera dirigenziale*:
ruolo dell'Amministrazione civile primi dirigenti . . . . n. 1

b) *Carriera direttiva*:
ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 1
ruolo dell'Amministrazione civile . . . . » 1

Totale . . . n. 2

c) *Carriera di concetto*:
ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 2

d) *Carriera esecutiva*:
ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 6

4) Regione Campania

Impiegati messi a disposizione n. 45 così distinti:

a) *Carriera direttiva*:
ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 7
ruolo dell'Amministrazione civile . . . . » 2

Totale . . . n. 9

b) *Carriera di concetto*:
ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 18

c) *Carriera esecutiva*:
ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 11
ruolo dell'Amministrazione civile . . . . » 2

Totale . . . n. 13

d) *Carriera ausiliaria*:
ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 3

e) *Operai*:
ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 2

5) Regione Emilia-Romagna

Impiegati messi a disposizione n. 18 così distinti:

a) *Carriera direttiva*:
ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 1
ruolo dell'Amministrazione civile . . . . » 1

Totale . . . n. 2

b) *Carriera di concetto*:
ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 8

c) *Carriera esecutiva*:
ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 6
ruolo dell'Amministrazione civile . . . . » 1

Totale . . . n. 7

d) *Carriera ausiliaria*:
ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 1

6) REGIONE LAZIO

Impiegati messi a disposizione n. 75 così distinti:

a) *Carriera direttiva*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 12
ruolo dell'Amministrazione civile . . . . » 2

Totale . . . n. 14

b) *Carriera di concetto*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 42

c) *Carriera esecutiva*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 15

d) *Carriera ausiliaria*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 1

e) *Operai*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 3

7) REGIONE LIGURIA

Impiegati messi a disposizione n. 5 così distinti:

a) *Carriera direttiva*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 2

b) *Carriera di concetto*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. . n. 1

c) *Carriera esecutiva*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. n. 2

8) REGIONE LOMBARDIA

Impiegati messi a disposizione n. 11 così distinti:

a) *Carriera di concetto*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. n. 6

b) *Carriera esecutiva*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. n. 5

9) REGIONE MARCHE

Impiegati messi a disposizione n. 6 così distinti:

a) *Carriera di concetto*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. n. 3

b) *Carriera esecutiva*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. n. 3

10) REGIONE MOLISE

Impiegati messi a disposizione n. 3 così distinti:

a) *Carriera di concetto*:

ruolo dell'Amministrazione civile . . . . n. 1

b) *Carriera esecutiva*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. n. 1
ruolo dell'Amministrazione civile . . . . » 1

Totale . . . n. 2

11) REGIONE PIEMONTE

Impiegati messi a disposizione n. 4 così distinti:

a) *Carriera direttiva*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. n. 2

b) *Carriera di concetto*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. n. 1

c) *Carriera esecutiva*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. n. 1

12) REGIONE PUGLIA

Impiegati messi a disposizione n. 21 così distinti:

a) *Carriera direttiva*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. n. 1
ruolo dell'Amministrazione civile . . . . » 1

Totale . . . n. 2

b) *Carriera di concetto*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. n. 13

c) *Carriera esecutiva*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. n. 3
ruolo dell'Amministrazione civile . . . . » 1

Totale . . . n. 4

d) *Operai*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. n. 2

13) REGIONE TOSCANA

Impiegati messi a disposizione n. 16 così distinti:

a) *Carriera direttiva*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. n. 3

b) *Carriera di concetto*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. n. 8

c) *Carriera esecutiva*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. n. 5

14) REGIONE UMBRIA

Impiegati messi a disposizione n. 11 così distinti:

a) *Carriera direttiva*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. n. 2

b) *Carriera di concetto*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. n. 6

c) *Carriera esecutiva*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. n. 3

15) REGIONE VENETO

Impiegati messi a disposizione n. 12 così distinti:

a) *Carriera direttiva*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. n. 2
ruolo dell'Amministrazione civile . . . . » 1

Totale . . . n. 3

b) *Carriera di concetto*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. n. 4

c) *Carriera esecutiva*:

ruolo dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali - A.A.I. n. 4
ruolo dell'Amministrazione civile . . . . » 1

Totale . . . n. 5

Art. 3.

La messa a disposizione delle regioni del personale, nei limiti del contingente stabilito nel precedente articolo, è effettuato entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DEL RIO

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

p. *Il Ministro del tesoro*
CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 37

(875)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1978.

Sostituzione del segretario del comitato tecnico scientifico di coordinamento e di programmazione degli studi e delle ricerche in materia di pesca marittima, previsto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1975, n. 588.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 15 novembre 1975, n. 588;

Visto il proprio decreto 19 luglio 1976, con il quale la dott.ssa Franca Modola è stata nominata segretario del comitato tecnico scientifico di coordinamento e di programmazione degli studi e delle ricerche in materia di pesca marittima previsto dall'art. 2 della legge sopracitata;

Considerato che la dott.ssa Modola deve assentarsi obbligatoriamente dal lavoro per puerperio, a decorrere dal 18 marzo 1978;

Decreta:

Il direttore di divisione aggiunto nei ruoli della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile dott.ssa Bianca Murroni Greco è nominata segretario del comitato tecnico scientifico di coordinamento e di programmazione degli studi e delle ricerche in materia di pesca marittima, citato nelle premesse, in sostituzione della dott.ssa Modola;

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1978

p. *Il Ministro*: ROSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1978
Registro n. 2 *Marina mercantile, foglio n.* 117

(487)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1978.

Accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, nell'area del comune di Pace del Mela, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale, in favore dei dipendenti delle aziende operanti nella predetta area.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO, DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, in legge 8 agosto 1977, n. 501;

Considerato che nel comune di Pace del Mela (Messina) si verifica uno stato di grave crisi dell'occupazione, in conseguenza dell'avvio a completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno;

Ritenuto che sussistono possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per impianti, opere e lavori relativi a programmi previsti e finanziati, in

tutto o in parte, a carico dello Stato, nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste;

Considerato l'impegno della regione siciliana ad organizzare e finanziare i corsi di formazione professionale di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, in legge 8 agosto 1977, n. 501;

Ritenuto che nella fattispecie, ricorrono per le aziende interessate gli estremi di esonero dal pagamento del contributo di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Decreta:

E' accertata nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, in legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei dipendenti delle aziende operanti nella predetta area per i lavori di cui alle premesse, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1978

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro delle partecipazioni statali
BISAGLIA

(853)

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cotonificio di Conegliano S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 7 agosto 1978 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Cotonificio di Conegliano S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di lire 33.688.600 di cui ai modelli *B*-Import n. 3564983 e numero 3564977 rilasciati in data 13-24 settembre 1973 dalla filiale di Milano del Credito varesino per l'importazione di kg. 76.565 di cascami di cotone di origine Egitto e provenienza Egitto;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 30 marzo 1974 con un ritardo, quindi, di centosessantotto e centocinquantasette giorni rispetto alla scadenza degli impegni valutari in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490226 del 28 novembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 2 dicembre 1977 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le motivazioni oltre a non essere state adeguatamente documentate, risultano diverse da quelle addotte a suo tempo dall'operatore in sede di richiesta all'Ufficio italiano dei cambi, della proroga della scadenza degli impegni valutari di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cotonificio di Conegliano S.p.a. mediante fidejussione del Credito varesino di Milano, nella misura del 5% di L. 33.688.600 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(695)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Abilitazione alla S.p.a. « Cantieri metallurgici italiani », in Napoli, a contrarre prestiti assistiti da garanzia statale di cambio con la Comunità europea del carbone e dello acciaio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 31 gennaio 1977, con la quale la S.p.a. « Cantieri metallurgici italiani » ha chiesto l'abilitazione a contrarre prestiti con la C.E.C.A. assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio;

Visto il bilancio al 31 ottobre 1977 ed il certificato rilasciato dalla camera di commercio di Napoli in data 31 maggio 1978;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate dalla S.p.a. « Cantieri metallurgici italiani » sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La S.p.a. « Cantieri metallurgici italiani », con sede in Napoli, piazza Municipio, 84, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti assistiti da garanzia statale di cambio con la C.E.C.A. (Comunità europea del carbone e dell'acciaio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(685)

ORDINANZA MINISTERIALE 19 gennaio 1979.

Modalità e termini per la presentazione delle domande ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento degli insegnanti.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 9 agosto 1978, n. 463, e, in particolare, l'art. 13;

Ordina:

Art. 1.

Iscrizione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento

L'iscrizione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento è disposta a domanda.

Hanno titolo a presentare domanda di iscrizione nelle graduatorie medesime le seguenti categorie di docenti:

1) insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 29 marzo 1965, n. 336 e 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui alle leggi 2 aprile 1968, n. 468 e 28 marzo 1968, n. 359;

3) insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui al primo comma dell'art. 7 ed all'art. 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, come risulta integrata dalla legge 9 agosto 1973, n. 523;

4) insegnanti che, avendo conseguito l'abilitazione all'insegnamento con i primi corsi speciali di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, o, comunque, precedentemente allo svolgimento di detti corsi, abbiano maturato il diritto alla iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento di cui al sesto comma dell'art. 7 della medesima legge con il compimento dei due anni di servizio richiesti, alla data di entrata in vigore della legge n. 463 (5 settembre 1978). Sono esclusi dal presente beneficio i docenti che siano già di ruolo in qualsiasi ordine e grado di scuola alla stessa data del 5 settembre 1978, a meno che non si tratti di insegnanti elementari di ruolo attualmente in servizio nella scuola media in qualità di comandati, ai sensi della legge 4 giugno 1962, n. 585, e successive integrazioni.

I docenti che, già iscritti nelle soppresse graduatorie nazionali, abbiano rinunciato alla nomina non hanno titolo a presentare domanda di iscrizione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento da compilare per la classe di concorso per la quale hanno rinunciato.

Essi conservano titolo ad essere iscritti in una delle altre eventuali graduatorie provinciali, sempre che risultino già inclusi nella corrispondente graduatoria nazionale.

Conservano titolo all'immissione in ruolo per effetto dell'iscrizione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, ai soli fini della più favorevole decorrenza giuridica e dell'assegnazione di sede, i docenti incaricati immessi in ruolo in applicazione dell'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Art. 2.

Adempimenti da parte degli interessati all'iscrizione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento

Ai fini dell'inclusione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento gli interessati presenteranno domanda in carta legale ai provveditori agli studi, entro e non oltre, a pena di decadenza, il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza.

La tempestività della domanda è attestata dal timbro di arrivo al competente ufficio scolastico provinciale. Si considerano, peraltro, prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

Non saranno presi in esame le domande e i documenti che dovessero essere inviati oltre il suddetto termine, scaduto il quale non saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali delle domande e di qualsiasi altro titolo o documento.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni. Non saranno presi in considerazione i documenti e certificati recanti abrasioni non convalidate.

Di qualsiasi documento o titolo è ammessa la presentazione in copia autentica o fotostatica anziché in originale, a condizione che le copie siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano autenticate dalle competenti autorità, ai sensi rispettivamente degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Gli interessati possono avanzare domanda in una sola provincia di loro scelta e per una sola graduatoria anche se siano iscritti o abbiano titolo ad essere iscritti in più graduatorie nazionali, compilate ai sensi di leggi diverse o di una sola legge.

La domanda dovrà essere compilata in base ad uno dei due uniti modelli, distinti a seconda che si tratti di insegnanti che hanno già prodotto la documentazione a seguito di bandi emanati in sede nazionale (allegato 1) ovvero di insegnanti aventi titolo all'iscrizione in graduatorie per le quali non è stato mai emanato il relativo bando (allegato 2).

I modelli di domanda fanno parte integrante della presente ordinanza.

Il secondo modello indica altresì la documentazione da allegare.

Si deve in particolare segnalare la necessità che nelle predette domande gli interessati indichino le proprie preferenze in ordine alla sede. Poiché potrà essere anche assegnata una sede compresa in altra provincia, è interesse del docente esprimere preferenze per sedi di più province.

Di dette preferenze si terrà conto, secondo l'ordine delle graduatorie. Nel caso in cui non sia possibile assegnare il docente ad una delle sedi richieste, la destinazione sarà disposta d'ufficio per sedi viciniori a quelle indicate nelle preferenze.

Art. 3.

Formazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento

Per le categorie di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 1 i provveditori agli studi formeranno le graduatorie provinciali sulla base dei punteggi risultanti dalle corrispondenti graduatorie nazionali, delle quali sarà inviata a tal fine copia.

Per le categorie di cui ai numeri 3) e 4) del medesimo art. 1 la compilazione delle relative graduatorie provinciali sarà curata direttamente dai provveditori agli studi.

Al fine di facilitare la compilazione delle graduatorie di cui all'art. 7, comma primo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, integrata dall'articolo unico della legge 9 agosto 1973, n. 523 (concernente l'immissione in ruolo di lettori italiani presso le università straniere), il Ministero invierà ai provveditori agli studi gli elenchi di coloro che a suo tempo hanno chiesto l'inclusione nelle predette graduatorie con l'indicazione, oltre che di tutti i dati necessari per identificare gli aventi diritto, del punteggio da assegnare.

Il Ministero invierà successivamente, su richiesta dei provveditori stessi, la documentazione prodotta dagli insegnanti inclusi nelle graduatorie provinciali, di cui al precedente capoverso, documentazione, che è, fra l'altro, necessaria ai fini di una eventuale verifica delle singole posizioni da parte degli uffici scolastici provinciali e, poi, ai fini del riscontro di competenza delle delegazioni regionali della Corte dei conti. Rimane fermo che tali graduatorie sono atti propri dei provveditori agli studi, ai sensi del secondo comma dell'art. 13 in questione.

Per l'altra categoria prevista nel n. 3) e precisamente quella degli insegnanti di educazione fisica che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento nel corso abilitante speciale riservato di cui all'art. 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e per la categoria di cui al n. 4), e precisamente gli insegnanti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento con i primi corsi abilitanti speciali di cui all'art. 5 della predetta legge n. 1074, o, comunque, precedentemente allo svolgimento di detti corsi, ed hanno maturato il diritto all'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento di cui al sesto comma dell'art. 7 della medesima legge n. 1074 non essendo stati mai emanati i relativi bandi, i provveditori agli studi dovranno procedere direttamente, sulla base della documentazione prodotta dagli interessati, all'accertamento dei requisiti, alla valutazione dei titoli e alla determinazione dei relativi punteggi. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono indicati nell'unita tabella (allegato 3).

Posto che si dovrà procedere alle nomine in ruolo secondo l'ordine di precedenza risultante dalla successione temporale delle varie leggi speciali, i provveditori agli studi formeranno, in relazione a ciascuna classe di concorso, distinte graduatorie per ciascuna delle predette leggi speciali. Per quanto riguarda in particolare le categorie di cui al n. 3), dovrà essere compilata apposita graduatoria per gli insegnanti di educazione fisica che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento nel corso abilitante speciale riservato di cui all'art. 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Per l'insegnamento di educazione fisica dovranno essere compilate distinte graduatorie riferentisi all'educazione fisica maschile ed all'educazione fisica femminile.

I provveditori agli studi, formate le graduatorie, procederanno alla loro pubblicazione all'albo degli uffici scolastici provinciali.

I medesimi potranno procedere ad eventuali integrazioni e modifiche delle predette graduatorie, anche su segnalazione degli interessati, entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione. Le graduatorie così rettificate dovranno essere subito dopo pubblicate, sempre all'albo degli uffici scolastici, per ogni conseguente effetto giuridico.

Le graduatorie provinciali ad esaurimento sono soggette a registrazione da parte delle delegazioni regionali della Corte dei conti.

A tal fine, quando si tratti di graduatorie provinciali per le quali vi siano graduatorie nazionali, i provveditori agli studi allegheranno copia delle predette graduatorie nazionali, unitamente alle domande presentate dagli interessati.

Negli altri casi, le domande debbono essere accompagnate dalla relativa documentazione.

Roma, addì 19 gennaio 1979

Il Ministro: PEDINI

ALLEGATO 1

Modello della domanda
(in carta da bollo)

Al provveditore agli studi di . . . . .
o Al sovrintendente scolastico di Bolzano
o All'intendente scolastico di . . . . .

. l. . sottoscritt. . . (1) nat. . . a . . . .
il . . . . e residente a . . . . . (provincia . . . .)
chiede, ai fini della immissione in ruolo ai sensi dell'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, la inclusione nella graduatoria provinciale per l'insegnamento di: . . . .
(classe di concorso . . . . tabella «....» annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni).

Dichiara, a tal fine, di essere iscritt. . . nella corrispondente graduatoria nazionale ad esaurimento di cui alla legge: . (2) (indicare la legge che interessa).

Dichiara, altresì, di trovarsi, quanto al servizio, nella seguente condizione . (3).

Dichiara che il proprio recapito è il seguente:
e chiede che a tale indirizzo siano inviate tutte le comunicazioni relative alla presente domanda.

Si impegna, in ogni modo, a comunicare qualunque cambiamento del recapito stesso (4).

. .l. . sottoscritt. . esprime le seguenti preferenze in ordine alla sede:

per sedi di codesta provincia: .,
per eventuali sedi di altre province:

. .l. . sottoscritt. . ., infine, dichiara sotto la sua personale responsabilità, di non aver prodotto analoga domanda di immissione in ruolo in altra provincia, nè per la graduatoria sopra indicata, nè per altre anche se compilate ai sensi di leggi diverse.

Data,

Firma

Autentica di firma (5) . .

---

(1) Le aspiranti coniugate indicheranno nell'ordine, il cognome da nubili, il nome, ed il cognome del coniuge.

(2) 28 luglio 1961, n. 831;
29 marzo 1965, n. 336;
25 luglio 1966, n. 603;
20 marzo 1968, n. 327 e 7 ottobre 1969, n 748;
2 aprile 1968, n. 468;
28 marzo 1968, n. 359;
6 dicembre 1971, n. 1074, art. 7, primo comma;
9 agosto 1973, n. 523.

(3) Indicare, anzitutto, la propria posizione (insegnante non di ruolo; insegnante di ruolo di scuole secondarie; insegnante elementare o insegnante tecnico pratico di ruolo; vice rettore aggiunto dei convitti nazionali; maestra istitutrice di ruolo degli educandati femminili statali; insegnante tecnico-pratico, insegnante d'arte applicata, assistente in servizio con incarico a tempo indeterminato).

(4) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa degli uffici dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

(5) La firma deve essere autenticata dal capo di istituto o dal direttore della scuola presso la quale l'aspirante presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza Per i vice rettori aggiunti e per le maestre istitutrici di ruolo la firma può essere autenticata rispettivamente dal rettore del convitto nazionale e dalla direttrice dell'educandato femminile statale.

ALLEGATO 2

Modello della domanda
(in carta da bollo)

Al provveditore agli studi di .
o Al sovrintendente scolastico di Bolzano
o All'intendente scolastico di . .

.l. . sottoscritt. (1) nat. . a .
il . e residente a . (prov. .)
chiede, ai fini della immissione in ruolo ai sensi dell'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, la inclusione nella graduatoria provinciale per l'insegnamento di . (classe di concorso . della tabella « .... » annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni).

Dichiara, a tal fine, di essere fornito di abilitazione all'insegnamento di . (classe .) conseguita . (2) e di trovarsi, quanto al servizio, nella condizione di . (3).

Dichiara, inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4);

di aver riportato le seguenti condanne penali (oppure di non aver riportato condanne penali);

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dell'art. 20 del decreto ministeriale 30 gennaio 1973, emanato per la prima applicazione dell'art. 7, commi primo, secondo e ottavo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 69 del 15 marzo 1973;

di trovarsi, quanto agli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (5);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . (6) in data . . . .;

di aver maturato, alla data del 5 settembre 1978 — data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463 — il requisito del servizio di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Per quanto concerne la documentazione fa riferimento allo elenco allegato alla presente domanda.

Dichiara che il proprio recapito è il seguente: . . . . e chiede che a tale indirizzo siano inviate tutte le comunicazioni relative alla presente domanda.

Si impegna, in ogni modo, a comunicare qualunque cambiamento del recapito stesso (7).

.l. . sottoscritt. . esprime le seguenti preferenze in ordine alla sede:

per sedi di codesta provincia: . . .,
per eventuali sedi di altre province: .

. .l. . sottoscritt. . dichiara, infine, sotto la sua personale responsabilità, di non aver prodotto analoga domanda di immissione in ruolo in altra provincia, nè per la graduatoria sopra indicata, nè per altre graduatorie anche se compilate o da compilare ai sensi di leggi diverse e di non trovarsi nella posizione di docente di ruolo, nè per la cattedra richiesta con la presente domanda nè per altra cattedra ed in qualsiasi ordine e grado di scuola (8).

Data, ...

Firma .

Autentica di firma (9) . .

---

(1) Le aspiranti coniugate indicheranno nell'ordine, il cognome da nubili, il nome ed il cognome del coniuge.

(2) Indicare se l'abilitazione all'insegnamento è stata conseguita:

a) in corso abilitante speciale indetto con ordinanza ministeriale 6 maggio 1972 o con ordinanza ministeriale 30 settembre 1974 per gli insegnanti di e.f.;

b) in esami di Stato indetti con decreto ministeriale . . . . (emanato anteriormente alla entrata in vigore del decreto ministeriale 2 marzo 1972). In luogo della abilitazione potrà essere indicato l'esito di eventuale concorso ordinario.

(3) Indicare la posizione di insegnante non di ruolo o di insegnante elementare di ruolo attualmente in servizio nella scuola media in qualità di comandato, ai sensi della legge 4 giugno 1962, n. 585, e successive modificazioni e integrazioni.

(4) Nel caso in cui l'aspirante non sia iscritto nelle liste elettorali, deve specificare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) Le insegnanti di sesso femminile non sono tenute alla presente dichiarazione. Gli insegnanti di sesso maschile preciseranno la propria posizione (avere regolarmente prestato servizio di leva, essere attualmente in servizio militare, non avere ancora concorso alla leva, essere stato riformato, esonerato, ecc.).

(6) Indicare l'istituto o l'università.

(7) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa degli uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione.

(8) Salvo che non sia insegnante elementare di ruolo in servizio nella scuola media in qualità di comandato.

(9) La firma deve essere autenticata dal capo di istituto o dal direttore della scuola presso la quale l'aspirante presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

ALLEGATO AL MODELLO 2 DI DOMANDA

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI DI AMMISSIONE E DEI TITOLI VALUTABILI SECONDO I CRITERI DI CUI ALL'ART. 2, SECONDO COMMA, E DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1966, N. 603.

Ai fini dell'ammissione al beneficio e della valutazione dei titoli, gli aspiranti devono presentare, unitamente alla domanda, i seguenti documenti in originale o in copia autentica o fotostatica; le copie autentiche o fotostatiche devono essere in regola con le vigenti disposizioni fiscali e devono risultare autenticate, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15:

1) il certificato in carta da bollo del titolo di abilitazione posseduto (non il relativo diploma), ovvero della migliore votazione riportata nelle prove di esame di un concorso a cattedre. Tale certificato deve contenere l'indicazione del voto complessivo, eccezion fatta per l'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che si intende conseguita col punteggio minimo.

Coloro che hanno conseguito un'abilitazione con esonero da prove precedentemente sostenute, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 827, devono documentare anche l'esito delle prove anzidette.

Si avverte che non saranno presi in considerazione certificati attestanti l'esito di concorsi per titoli o dei concorsi a posti di ruolo speciale transitorio, o l'inclusione nelle graduatorie compilate ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 27 ottobre 1964, n. 1105, 16 febbraio 1965, n. 98, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni, 2 aprile 1968, n. 468, 29 marzo 1965, n. 336, 28 marzo 1968, n. 359 e 6 dicembre 1971, n. 1074, art. 7, primo, secondo e ottavo comma;

2) il certificato del titolo di studio, rilasciato dalla competente università o istituto di istruzione secondaria e contenente l'indicazione della votazione ottenuta e della data del conseguimento. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui certificati di studio da produrre fuori della provincia in cui ha sede la scuola devono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

3) i certificati in carta da bollo comprovanti il servizio minimo richiesto per l'ammissione, nonché gli altri servizi didattici prestati fino al 1977-78 che l'aspirante intenda far valere per l'attribuzione del punteggio. Detti certificati devono indicare con precisione, per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dell'insegnamento (e non della relativa retribuzione), con le eventuali interruzioni, la materia o le materie insegnate, il numero delle ore settimanali di insegnamento, le classi in cui l'insegnamento è stato impartito, la eventuale partecipazione alle due sessioni di esame, e — per il servizio prestato nelle scuole statali e pareggiate — la relativa qualifica (fino all'anno scolastico 1973-74), ovvero, quando questa non sia stata attribuita o trattasi di scuole parificate o legalmente riconosciute, l'indicazione che il servizio sia stato prestato « senza demerito » Tale dichiarazione può essere rilasciata quando agli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati.

Sono validi anche i certificati che siano stati rilasciati a suo tempo di « servizio lodevole », purché contengano tutti gli altri dati sopra indicati. Qualora i capi di istituto non siano in grado di rilasciare la dichiarazione « senza demerito », gli interessati potranno rivolgersi al competente provveditore agli studi che è, a tale scopo, autorizzato a rilasciarla sulla scorta delle note di qualifica esistenti agli atti o di altri eventuali elementi in suo possesso. Per i certificati dei provveditori agli studi sono ugualmente richieste tutte le anzidette indicazioni.

I certificati relativi al servizio prestato negli istituti pareggiati e in quelli parificati o legalmente riconosciuti devono, oltre alle precisazioni di cui al precedente comma, dichiarare che il servizio attestato sia stato prestato in classi o in corsi che godevano già del pareggiamento o del riconoscimento legale e recare gli estremi del decreto (non della lettera o telegramma) di concessione, con l'indicazione della decorrenza e dell'eventuale sua revoca; la valutazione del servizio è condizionata a tali precisazioni.

I certificati di servizio che siano privi anche di una sola delle indicazioni prescritte non saranno presi in considerazione, e non saranno ritenute valide formule generiche comunque sostitutive di esse.

ALLEGATO 3

TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Ai fini dell'inclusione nelle graduatorie provinciali di cui all'art. 1, punto 4), della presente ordinanza sono valutabili i seguenti titoli didattici e di servizio, sempre che siano posseduti alla data del 5 settembre 1978:

a) abilitazione all'insegnamento conseguita nei corsi speciali previsti dagli articoli 5, 16 e 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, per la classe di concorso cui si riferisce la richiesta di immissione in ruolo; coloro che nei predetti corsi hanno conseguito il titolo relativo a una o più sezioni, devono essere forniti altresì dell'abilitazione relativa alla classe cui la sezione si riferisce o di abilitazione del precedente ordinamento dichiarata corrispondente;

b) abilitazione all'insegnamento conseguita, prima dell'applicazione del decreto ministeriale 2 marzo 1972, per una delle classi elencate nella colonna n. 4 della tabella *B* del citato decreto in corrispondenza delle classi di concorso per le quali sono dichiarate valide, e come tali indicate nella colonna n. 3, le abilitazioni del vigente ordinamento.

Per l'inclusione nelle graduatorie provinciali relative alle classi di concorso XL — italiano, storia, educazione civica e geografia — nella scuola media e XLVI — lingua straniera — sono altresì valide le lauree abilitanti rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 25 luglio 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 31 agosto 1970;

c) almeno due anni di servizio di insegnamento non di ruolo prestato, dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, in istituti o scuole statali di istruzione secondaria, artistica o professionale.

Tale biennio di servizio, se ricadente in anni scolastici anteriori al 1973-74 compreso, deve essere stato prestato per il periodo minimo prescritto per l'attribuzione della qualifica e con qualifica non inferiore a « buono »; se ricadente in anni compresi tra il 1974-75 e 1977-78, ultimo anno valutabile, deve risultare prestato per la durata di cui all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Si richiama in proposito anche l'art. 98 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 417.

Si considerano servizi validamente prestati ai fini della immissione in ruolo tutti quelli equiparati, per effetto di norme di legge o di provvedimenti adottati per obiettive esigenze della scuola di carattere generale, al servizio didattico.

I suddetti insegnanti saranno inclusi nelle graduatorie relative alle classi di concorso della tabella *B* del decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ordine risultante dalla somma dei punti spettanti per i titoli documentati.

A tal fine saranno computati:

1) il voto dell'abilitazione riportato in centesimi, ovvero la migliore votazione eventualmente conseguita nelle prove di esame di un concorso a cattedre relative a classi di concorso del precedente ordinamento dichiarate corrispondenti nella colonna n. 2 della tabella *B* del decreto ministeriale 2 marzo 1972. A coloro che abbiano conseguito l'abilitazione in una o più delle sottoclassi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, o in una o più sezioni delle classi di cui alla tabella *A* del decreto ministeriale 2 marzo 1972, con esonero dalle prove di esame delle materie per le quali avessero già conseguito l'abilitazione, sarà valutata la media dei voti delle abilitazioni;

2) tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente col possesso del prescritto titolo di studio, per una durata sufficiente ai fini dell'attribuzione della qualifica o per il periodo di cui all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974 e per non meno di sei ore settimanali; si prescinde dal suddetto limite di orario quando l'insegnamento svolto in un corso completo comporti meno di sei ore settimanali. Si considerano prestati in cattedra corrispondente tutti gli insegnamenti compresi nella colonna n. 4 della tabella *A* del decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, per la classe di abilitazione cui si riferisce la richiesta di immissione in ruolo.

Relativamente alle scuole secondarie ed artistiche con lingua d'insegnamento tedesca della provincia di Bolzano ed alle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena di Trieste

e Gorizia si considerano prestati in cattedra corrispondente solo i servizi resi nelle scuole delle rispettive minoranze alloglotte;

3) punti 0,50 per ogni anno di servizio prestato, col possesso del prescritto titolo di studio ed alle stesse condizioni di durata e di orario sopra indicato, in diverso tipo di insegnamento presso scuole secondarie o di istruzione artistica; il medesimo punteggio spetta per ogni anno di servizio prestato nella scuola elementare dopo il compimento del ventiquattresimo anno di età e per ogni anno di servizio prestato nei corsi popolari di tipo *C* e corsi CRACIS dopo il compimento del ventiduesimo anno di età e per ogni anno di servizio di ruolo nella carriera direttiva dei convitti nazionali e nella carriera delle maestre istitutrici degli educandati femminili statali; il medesimo punteggio spetta per i servizi di cui all'articolo unico, lettera *A*, sub *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), della legge 31 ottobre 1965, n. 1328, che ha modificato la tabella di valutazione dei titoli annessa alla legge 2 agosto 1952, n. 1132.

Il medesimo punteggio spetta, infine, sia per il servizio nei P.A.T. (*posti di ascolto televisivi*) (*tale servizio è valido* anche ai fini della ammissione in graduatoria) che nelle scuole legalmente riconosciute. Tale ultimo servizio è valutabile soltanto dopo la data del decreto ministeriale di riconoscimento legale. Fanno eccezione gli istituti tecnici agrari e industriali per i quali il riconoscimento legale ha effetto dallo stesso anno in cui hanno cominciato a funzionare;

4) punti uno per ogni qualifica di « ottimo », 0,50 per ogni qualifica di « valente » o « distinto » e 0,25 per ogni qualifica di « buono » riportate per il servizio in istituti e scuole statali o pareggiate di istruzione secondaria ed artistica e per il servizio di ruolo nella carriera direttiva dei convitti nazionali e nella carriera delle maestre istitutrici degli educandati femminili statali; punti 0,66 per ogni qualifica di « ottimo », 0,32 per ogni qualifica di « distinto » e 0,16 per ogni qualifica di « buono » riportate per il servizio nelle scuole elementari statali.

L'attribuzione del suddetto punteggio viene a cessare per tutte le categorie di aspiranti alla immissione in ruolo a partire dall'anno scolastico 1974-75.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

(899)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2915/78 della commissione, dell'8 dicembre 1978, che modifica la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (Nimexe).

Pubblicato nel n. L 353 *del* 18 *dicembre* 1978

(325/C)

Regolamento (CEE) n. 2916/78 del Consiglio, del 12 dicembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferrosilicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune (1979).

Regolamento (CEE) n. 2917/78 del Consiglio, del 12 dicembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune (1979).

Regolamento (CEE) n. 2918/78 del Consiglio, del 12 dicembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferrocromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato) della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune (1979).

Regolamento (CEE) 2919/78 del Consiglio, del 12 dicembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune (1979).

Regolamento (CEE) n. 2920/78 del Consiglio, del 12 dicembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il trattamento di taluni prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2921/78 del Consiglio, del 12 dicembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per la seta greggia (non torta) della voce 50.02 della tariffa doganale comune (1979).

Regolamento (CEE) n. 2922/78 del Consiglio, del 12 dicembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per i filati interamente di seta, non preparati per la vendita al minuto, della voce ex 50.04 della tariffa doganale comune (1979).

Regolamento (CEE) n. 2923/78 del Consiglio, del 12 dicembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per i filati interamente di borra di seta (shappe), non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce 50.05 A della tariffa doganale comune (1979).

Pubblicati nel n. L 354 *del* 18 *dicembre* 1978

(326/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Errata-corrige

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1978, concernente trasferimento alle regioni a statuto ordinario del personale appartenente ai ruoli organici del Ministero del turismo e dello spettacolo, in applicazione dell'art. 112, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1979, a pag. 462, deve essere apportata la seguente rettifica:

all'art. 1, in corrispondenza del n. 2) « Carriera esecutiva », il numero dei posti per la qualifica di coadiutore deve essere rettificato da tre a due.

(900)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1978 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Tornado 72 - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Nicolò Bruno in data 27 giugno 1972, rep. n. 37101, reg. soc. n. 2569/72;

2) società cooperativa edilizia Aurora - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Massacci in data 26 aprile 1970, rep. n. 24090, reg. soc. n. 1646/70;

3) società cooperativa agricola Colle Del Fico - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Brucculeri in data 21 marzo 1974, rep. n. 29654, reg. soc. n. 2382/74;

4) società cooperativa edilizia Niagara 74 - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Lombardi (coadiutore del notaio Butera) in data 13 febbraio 1974, rep. n. 731527, reg. soc. n. 1476;

5) società cooperativa edilizia Amicizia - Soc. coop. a r.l., in Montelibretti (Roma), costituita per rogito Finazzi in data 14 luglio 1972, rep. n. 3284, reg. soc. n. 2637/72;

6) società cooperativa edilizia Beta - Soc. coop. a r.l., in Latina, costituita per rogito Orsini in data 25 giugno 1974, rep. n. 71886, reg. soc. n. 4108;

7) società cooperativa edilizia Edilfamiglia - Soc. coop. a r.l., in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 21 febbraio 1971, rep. n. 3687, reg. soc. n. 2827;

8) società cooperativa edilizia Tre Esse - Soc. coop. a r.l., in Frosinone, costituita per rogito Rizzo in data 16 febbraio 1972, rep. n. 15777, reg. soc. n. 1513;

9) società cooperativa edilizia Edilfamiglia fra capi di famiglie numerose - Soc. coop. a r.l., in Ferentino (Frosinone), costituita per rogito Rizzo in data 29 febbraio 1968, rep. n. 1538, reg. soc. n. 1172;

10) società cooperativa edilizia « Ketty » - Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Fornaro in data 7 maggio 1969, rep. n. 220592, reg. soc. n. 6123;

11) società cooperativa edilizia Vigilando Redimere - Società coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito De Pinto in data 20 febbraio 1955, rep. n. 25554, reg. soc. n. 3944;

12) società cooperativa edilizia Honestas - Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Padolecchia in data 3 maggio 1969, rep. n. 53744, reg. soc. n. 6141;

13) società cooperativa edilizia Giusi - Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Perchinunno in data 7 ottobre 1971, rep. n. 4712, reg. soc. n. 6601;

14) società cooperativa di produzione e lavoro Teleelettrica - Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Somma in data 10 febbraio 1973, rep. n. 3350;

15) società cooperativa agricola Superlatte - Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Scialpi in data 12 maggio 1967, rep. n. 10719, reg. soc. n. 5733;

16) società cooperativa edilizia « Florens » - Soc. coop. a r.l., in Gioia del Colle (Bari), costituita per rogito Guida in data 22 maggio 1975, rep. n. 24871, reg. soc. n. 8324;

17) società cooperativa edilizia Bramante - Soc. coop. a r.l., in Gioia del Colle (Bari), costituita per rogito Guida in data 22 maggio 1975, rep. n. 24870, reg. soc. n. 8325;

18) società cooperativa edilizia Della Casa Rinascita - Società coop. a r.l., in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 11 novembre 1974, rep. n. 99482, reg. soc. n. 3635;

19) società cooperativa di consumo Circolo cooperativo Risveglio - Soc. coop. a r.l., in Monza (Milano), costituita per rogito Fornoni in data 25 febbraio 1949, rep. n. 1083, reg. soc. n. 1568;

20) società cooperativa edilizia Primavera fiorita - Società coop. a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 25 marzo 1974, rep. n. 11023, reg. soc. n. 6522;

21) società cooperativa edilizia La Casa - Soc. coop. a r.l., in Rombiolo (Catanzaro), costituita per rogito Faccioli in data 11 novembre 1972, rep. n. 2255, reg. soc. n. 135;

22) società cooperativa edilizia Sannio Rosa - Soc. coop. a r.l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 17 dicembre 1973, rep. n. 244, reg. soc. n. 967;

23) società cooperativa edilizia Azzurra - Soc. coop. a r.l., in Caserta, costituita per rogito Delli Paoli in data 5 dicembre 1964, rep. n. 134066, reg. soc. n. 10;

24) società cooperativa edilizia San Teodoro - Soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Seghezza in data 25 novembre 1958, rep. n. 141115, reg. soc. n. 22580;

25) società cooperativa edilizia Monti e mare - Soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito De Magistris in data 15 aprile 1958, rep. n. 27, reg. soc. n. 22280;

26) società cooperativa edilizia « Torre » - Soc. coop. a r.l., in Cogoleto (Genova), costituita per rogito Boggiano in data 12 aprile 1965, rep. n. 14385, reg. soc. n. 25923;

27) società cooperativa di consumo Cooperativa provinciale macellai Co.Pro.Ma. - Soc. coop. a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Viscardini in data 29 novembre 1963, rep. n. 19143, reg. soc. n. 1057;

28) società cooperativa edilizia Michelangelo - Soc. coop. a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Stoppa in data 20 luglio 1970, rep. n. 21399, reg. soc. n. 1567;

29) società cooperativa di produzione e lavoro fra combattenti e reduci di Lama Pezzoli - Soc. coop. a r.l., in Ceregnano (Rovigo), costituita per rogito Cernigliaro in data 28 aprile 1950, rep. n. 8669, reg. soc. n. 1091;

30) società cooperativa di produzione e lavoro fra operai edili, terrazzieri ed affini G. Garibaldi - Soc. coop. a r.l., in Gavello (Rovigo), costituita per rogito Crocco in data 23 novembre 1950, rep. n. 2140, reg. soc. n. 1118;

31) società cooperativa agricola di produzione e lavoro tra contadini, braccianti e terrazzieri - Soc. coop. a r.l., in Porto Tolle (Rovigo), costituita per rogito Viscardini in data 1° dicembre 1950, rep. n. 5670, reg. soc. n. 1124;

32) società cooperativa agricola Rinascente - Soc. coop. a r.l., in Porto Tolle (Rovigo), costituita per rogito Crocco in data 3 dicembre 1950, rep. n. 2159, reg. soc. n. 1126;

33) società cooperativa agricola di produzione e lavoro fra contadini, braccianti e terrazzieri di Ca' Zuliani - Soc. coop. a r.l., in Porto Tolle (Rovigo), costituita per rogito Viscardini in data 26 febbraio 1951, rep. n. 6006, reg. soc. n. 1139;

34) società cooperativa di produzione e lavoro Cesare Battisti - Soc. coop. a r.l., in Taglio di Po (Rovigo), costituita per rogito Mariotti in data 19 ottobre 1950, rep. n. 15183, reg. società n. 548;

35) società cooperativa di produzione e lavoro Edilterrazzieri di Taglio di Po - Soc. coop. a r.l., in Taglio di Po (Rovigo), costituita per rogito Stoppa in data 13 ottobre 1959, repertorio n. 3771, reg. soc. n. 781;

36) società cooperativa agricola Rinascita fra braccianti di Taglio di Po - Soc. coop. a r.l., in Taglio di Po (Rovigo), costituita per rogito Del Mercato in data 11 febbraio 1962, repertorio n. 10873, reg. soc. n. 899;

37) società cooperativa agricola di produzione e lavoro Contadini, braccianti e terrazzieri - Soc. coop. a r.l., in Taglio di Po (Rovigo), costituita per rogito Viscardini in data 1° dicembre 1950, rep. n. 5671, reg. soc. n. 1123;

38) società cooperativa edilizia Edilfamiglia Fonte edilizia fra capi di famiglie numerose - Soc. coop. a r.l., in Fonte (Treviso), costituita per rogito Scarpa Gregori in data 16 gennaio 1967, rep. n. 49489, reg. soc. n. 4714;

39) società cooperativa di produzione e lavoro Coopmarchet - Soc. coop. a r.l., in Cittadella (Padova), costituita per rogito Platamone in data 19 novembre 1975, rep. n. 64032, reg. società n. 9950;

40) società cooperativa agricola Villagrappa produttori vini tipici - Soc. coop. a r.l., in Forlì, costituita per rogito Faticanti in data 19 maggio 1973, rep. n. 139882, reg. soc. n. 5367;

41) società cooperativa edilizia edificatrice Alto Savio Soc. coop. a r.l., in Bagno di Romagna (Forlì), costituita per rogito Macherozzi in data 3 ottobre 1971, rep. n. 25987, reg. società n. 4907;

42) società cooperativa edilizia edificatrice Everest - Società coop. a r.l., in Cesena (Forlì), costituita per rogito Sabattini in data 18 febbraio 1972, rep. n. 2754, reg. soc. n. 5005;

43) società cooperativa edilizia La Cattolica - Soc. coop. a r.l., in Forlimpopoli (Forlì), costituita per rogito Bolognesi in data 10 agosto 1970, rep. n. 87381, reg. soc. n. 4699;

44) società cooperativa Agricola sanzenese - Soc. coop. a r.l., in Galatea (Forlì), costituita per rogito Macherozzi in data 11 dicembre 1972, rep. n. 27840, reg. soc. n. 5189;

45) società cooperativa edilizia Il Giglio - Soc. coop. a r.l., in Gambettola (Forlì), costituita per rogito Sabattini in data 8 febbraio 1972, rep. n. 2724, reg. soc. n. 5047;

46) società cooperativa edilizia Santa Lucia - Soc. coop. a r.l., in Savignano sul Rubicone (Forlì), costituita per rogito Sabattini in data 23 dicembre 1971, rep. n. 2540, reg. soc. n. 5044;

47) società cooperativa di consumo Ciac Sassuolo Consorzio imbianchini artigiani del comprensorio Sassuolo - Soc. cooperativa a r.l., in Sassuolo (Modena), costituita per rogito Malaguti in data 4 maggio 1976, rep. n. 15441/2620, reg. soc. n. 8851;

48) società cooperativa edilizia fra dipendenti di istituti assistenziali ed ospedalieri - Soc. coop. a r.l., in Imola (Bologna), costituita per rogito Angelini in data 19 novembre 1970, rep. n. 165, reg. soc. n. 18394;

49) società cooperativa edilizia Nuove case di Pian del Voglio - Soc. coop. a r.l., in S. Benedetto Val di Sambro (Bologna), costituita per rogito Comelli in data 28 giugno 1974, repertorio n. 11246, reg. soc. n. 21275.

(312)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 20

Corso dei cambi del 29 gennaio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	841,45	841,45	841,50	841,45	841,50	837,10	841,55	841,45	841,45	841,45
Dollaro canadese	704,40	704,40	704,80	704,40	704,75	702 —	704,50	704,40	704,40	704,40
Marco germanico	451,44	451,44	451,80	451,44	451,30	452 —	451,50	451,44	451,44	451,45
Fiorino olandese	418,28	418,28	418,40	418,28	418,25	419 —	418,34	418,28	418,28	418,25
Franco belga	28,69	28,69	28,64	28,69	28,65	28,60	28,69	28,69	28,69	28,70
Franco francese	196,60	196,60	196,85	196,60	196,55	196,90	196,52	196,60	196,60	196,90
Lira sterlina	1677,70	1677,70	1679 —	1677,70	1677,75	1678,70	1678,20	1677,70	1677,70	1677,70
Corona danese	163,07	163,07	163 —	163,07	163,05	163,25	163,11	163,07	163,07	163,10
Corona norvegese	164,45	164,45	164,20	164,45	164,25	164,50	164,29	164,45	164,45	164,45
Corona svedese	192,06	192,06	192 —	192,06	191,95	193 —	192 —	192,06	192,06	192,10
Franco svizzero	497,13	497,13	497 —	497,13	496,75	498 —	496,72	497,13	497,13	497,15
Scellino austriaco	61,69	61,69	61,65	61,69	61,62	61,90	61,70	61,69	61,69	61,70
Escudo portoghese	17,85	17,85	17,66	17,85	17,79	17,95	17,88	17,85	17,85	17,85
Peseta spagnola	12,03	12,03	12,05	12,03	12,06	12,05	12,034	12,03	12,03	12,03
Yen giapponese	4,20	4.20	4.20	4,20	4.20	4.25	4.203	4.20	4,20	4,20

Media dei titoli del 29 gennaio 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,875
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,550
» 5,50 % » » 1968-83	84,175
» 5,50 % » » 1969-84	80,875
» 6 % » » 1970-85	80,400
» 6 % » » 1971-86	79,125
» 6 % » » 1972-87	76,625
» 9 % » » 1975-90	82,700
» 9 % » » 1976-91	83,200
» 10 % » » 1977-92	86,175
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,600
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,850
» » » » 1- 1-1978/80	100,850
» » » » 1- 3-1978/80	100,675
» » » » 1- 6-1978/80	100,675
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,475
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,075
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	94,725
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,475
» » » 10 % 1- 1-1981	96,325
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	83,900
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,250
» » » 12 % 1- 4-1982	98,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 gennaio 1979

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	841,50
Dollaro canadese	704,45
Marco germanico	451,47
Fiorino olandese	418,31
Franco belga	28,69
Franco francese	196,56
Lira sterlina	1677,95
Corona danese	163,09
Corona norvegese	164,37
Corona svedese	192,03
Franco svizzero	496,925
Scellino austriaco	61,695
Escudo portoghese	17,865
Peseta spagnola	12,032
Yen giapponese	4,201

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Cagliari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1978, registrato il 12 maggio 1978, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1978;

Lette le note numeri 12 S/L-2445 e 12 S/L-2777 in data 22 settembre 1978 e 21 ottobre 1978, con le quali il presidente della corte di appello di Cagliari nell'informare che il dott. Salvatore Uscidda presidente supplente di quella commissione e impossibilitato a partecipare ai lavori della commissione stessa propone la sostituzione del dott. Salvatore Uscidda con il dott. Sergio Andria.

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Sergio Andria consigliere d'appello presso la corte di appello di Cagliari è nominato presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte in sostituzione del dott. Salvatore Uscidda.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1978
Registro n. 32 *Giustizia, foglio n.* 202

(274)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di elettricista qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Toscana.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1977, registro n. 15 Beni culturali, foglio n. 125, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degi idonei del concorso a due posti di elettricista qualificato di 2ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Toscana, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(246)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di muratore qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Toscana.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1977, registro n. 15 Beni culturali. foglio n. 127. relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di muratore qualificato di 2ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Toscana, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(247)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di fotografo qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Toscana.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1977, registro n. 15 Beni culturali, foglio n. 128, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di fotografo qualificato di 2ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Toscana, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(248)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sette posti di conducente di automezzi qualificato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Toscana.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1977, registro n. 15 Beni culturali, foglio n. 389, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a sette posti di conducente di automezzi qualificato di 2ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Toscana, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(249)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di manovale comune nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi delle Marche.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1977, registro n. 11 Beni culturali, foglio n. 171, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di manovale comune di 3ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Marche, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(250)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di manovale comune nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi dell'Umbria.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1977, registro n. 13 Beni culturali, foglio n. 350, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di manovale comune di 3ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Umbria, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(251)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di giardiniere comune nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Sardegna.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1977, registro n. 13 Beni culturali, foglio n. 376, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a tre posti di giardiniere comune di 3ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Sardegna, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(252)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di manovale comune nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Liguria.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1977, registro n. 15 Beni culturali, foglio n. 14, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di manovale comune di 3ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Liguria, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(253)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di manovale comune nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Toscana.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1977, registro n. 15 Beni culturali, foglio n. 128, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di manovale comune di 3ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Toscana, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(254)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a nove posti di giardiniere comune nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Toscana.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1977, registro n. 17 Beni culturali, foglio n. 93, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a nove posti di giardiniere comune di 3ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Toscana, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(255)

OSPEDALI RIUNITI « S. ANTONINO - L. CAMPOLMI E CAMERATA » DI FIESOLE

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fiesole (Firenze).

(333/S)

OSPEDALE CIVILE DI NOVENTA VICENTINA

Concorso ad un posto di primario di psichiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ad un posto di primario di psichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto 14 febbraio 1904, n. 35, e, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segretaria dell'ente in Noventa Vicentina (Vicenza).

Il presente avviso sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 19 gennaio 1979.

(272/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA PIETA' » DI NOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nola (Napoli).

(274/S)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(276/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI LODI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione neurologica I

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione neurologica I.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lodi (Milano).

(277/S)

OSPEDALE « CELESIA » DI GENOVA-RIVAROLO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Rivarolo.

(278/S)

OSPEDALE CIVILE « S. BARBARA » DI ROGLIANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(271/S)

OSPEDALE « BOLOGNINI » DI SERIATE

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seriate (Bergamo).

(279/S)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(280/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI SIRACUSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siracusa.

(273/S)

OSPEDALE DI ALGHERO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alghero (Sassari).

(281/S)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1978, n. **54.**

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *dell'*11 *dicembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1978, n. **55.**

Promozione dell'attività cooperativa nella regione autonoma Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *dell'*11 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione riconosce il ruolo fondamentale della cooperazione ai fini dell'evoluzione sociale, culturale, economica e per l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato, del turismo, del consumo e del commercio al dettaglio.

Nel quadro di una politica di incentivazione, di sviluppo e di sostegno delle forme cooperative, in attuazione dell'art. 3 dello statuto regionale, è istituita presso l'amministrazione regionale la consulta regionale per la cooperazione.

Art. 2.

La consulta regionale per la cooperazione ha i seguenti compiti:

a) esprimere parere su disegni e proposte di legge e regolamenti in materia di cooperazione;

b) elaborare proposte di testi legislativi per la giunta regionale in materia di cooperazione;

c) definire i criteri per la ripartizione dei fondi di finanziamento alla Fédération régionale des coopératives valdôtaines e alle centrali cooperative, in armonia alla rappresentanza numerica delle singole organizzazioni a livello regionale;

d) esprimere parere in materia di cooperazione su tutte le questioni per le quali lo stesso sia prescritto da leggi o regolamenti e sottoposti al suo esame dall'assessore competente e dalla giunta;

e) proporre alla giunta o all'assessorato competente provvedimenti, indagini, studi e ricerche utili alla diffusione o al consolidamento delle forme cooperative;

f) concordare con gli organi regionali competenti i modi e i tempi delle realizzazioni delle iniziative assunte dall'amministrazione regionale nell'ambito della cooperazione.

Art. 3.

La consulta è composta dai seguenti membri:

a) il presidente della giunta regionale o il suo delegato, presidente;

b) cinque rappresentanti della Fédération régionale des coopératives valdôtaines di cui due permanenti e tre da designarsi di volta in volta per settori di competenza su una lista di nominativi segnalati dalla suddetta fédération;

c) tre rappresentanti delle unioni regionali legalmente costituite in Valle d'Aosta, delle organizzazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute;

d) due rappresentanti dell'associazione agricoltori della Valle d'Aosta;

e) un rappresentante dell'unione agricoltori Valle d'Aosta;

f) un rappresentante delle associazioni regionali degli artigiani;

g) un rappresentante dell'associazione dei commercianti;

h) un rappresentante dell'assessorato regionale dell'agricoltura;

i) un rappresentante dell'assessorato regionale dell'industria e commercio;

l) un rappresentante dell'assessorato del turismo e della politica del territorio e assessorato alle finanze;

m) tre rappresentanti del consiglio regionale, eletti dal consiglio, nel proprio ambito, di cui uno della minoranza;

n) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

La consulta potrà chiamare di volta in volta a farne parte esperti in materia di cooperazione, giurisprudenza, economia, agraria ed altri esperti nei diversi settori dell'attività cooperativa. Esplica la funzione di segretario il funzionario dell'assessorato industria e commercio.

Art. 4.

In seno alla consulta è costituita una segreteria che dovrà organizzare funzionalmente i lavori della consulta, composta da:

a) il segretario della consulta;

b) due membri permanenti designati dalla fétaines;

c) due rappresentanti designati dalle altre organizzazioni cooperative esistenti nella Regione come specificato dall'art. 3, punto *c*).

Art. 5.

La consulta è convocata dal suo presidente almeno una volta ogni tre mesi o quant'altre volte il presidente, per fondati motivi, lo riterrà opportuno, oppure, in seguito a richiesta motivata, presentata per iscritto, da un assessore o da un terzo dei componenti.

Art. 6.

Finanziamento

La giunta regionale concede una sovvenzione ordinaria annuale alla Fédération régionale des coopératives valdôtaines e alle unioni regionali delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute in misura proporzionale al numero di cooperative aderenti nella Regione.

Tale sovvenzione è disposta per:

1) l'organizzazione dei servizi per l'assistenza contabile, amministrativa, tecnica e legale delle cooperative;

2) la diffusione dei principi cooperativi e l'attività promozionale;

3) la formazione e l'aggiornamento dei quadri dirigenti delle cooperative;

4) l'organizzazione di convegni, congressi, seminari, viaggi di studio utili ai fini di prendere diretta conoscenza di nuovi indirizzi produttivi e di nuove tecniche di amministrazione e di promozione e di tutte le altre iniziative che verrano riconosciute utili allo sviluppo della cooperazione in Valle d'Aosta.

Art. 7.

1) La sovvenzione ordinaria di cui ai numeri 1), 2) 3) dello art. 6 è corrisposta sulla base dei criteri stabiliti dalla consulta regionale per la cooperazione, che dovrà tenere conto della forza numerica delle cooperative rappresentate dalle organizzazioni regionali.

2) Per ottenere la sovvenzione ordinaria di cui al n. 4) dell'art. 6 la Fédération régionale des coopératives valdôtaines e le unioni regionali di cui all'art. 7 debbono presentare domanda indirizzata al presidente della giunta regionale allegando alla stessa:

a) il programma relativo all'iniziativa che intendono intraprendere con la specificazione delle relative modalità di attuazione;

b) il preventivo analitico della spesa.

Art. 8.

La giunta regionale, assegna i contributi e ne determina l'entità.

Art. 9.

I beneficiari delle sovvenzioni di cui all'art. 6 dovranno presentare entro i primi tre mesi successivi alla chiusura dell'attività finanziaria una dettagliata relazione sul programma svolto e sull'utilità dell'iniziativa, nonché una dichiarazione da cui risulti la destinazione data alla sovvenzione.

In caso di mancata presentazione dei termini prescrtti o di irregolarità della stessa, il contributo potrà essere revocato in tutto o in parte con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 10.

Per la concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzata la spesa annua massima di L. 25.000.000 a carico del bilancio regionale, a decorrere dal corrente anno finanziario.

Art. 11.

L'onere annuo di L. 25.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul nuovo cap. 4836 che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 e nei bilanci per i successivi anni finanziari.

Alla copertura dell'onere di L. 25.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2175 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 (punto n. 13) dell'allegato *E* al bilancio medesimo.

All'onere di L. 25.000.000 per gli anni successivi si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci.

Art. 12.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . L. 25.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 4836 (di nuova istituzione). — Contributi per la promozione dell'attività cooperativa in Valle d'Aosta (legge regionale 17 novembre 1978, n. 55) L. 25.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 novembre 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1978, n. **56**.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *dell'*11 *dicembre* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1978, n. **57**.

Autorizzazione di spesa per arredamento, sistemazione ed acquisto apparecchiature tecnico-sanitarie per il laboratorio regionale di igiene e profilassi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *dell'*11 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'arredamento, sistemazione locali ed acquisto apparecchiature tecnico-sanitarie per il laboratorio regionale di igiene e profilassi di Aosta è autorizzata la spesa di L. 183.000.000 per l'anno finanziario 1978 e la spesa massima annua di L. 83.000.000 per gli anni successivi.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sul cap. 8690 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1978 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di L. 183.000.000, per l'anno 1978, si provvede:

a) quanto a L. 83.000.000 mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 8690 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978;

b) quanto a L. 100.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al cap. 2745 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978 (partita n. 14) dell'elenco allegato *F* al bilancio medesimo).

Per gli anni futuri l'onere per le spese di cui all'art. 1 sarà determinato con la legge di bilancio entro il limite massimo annuo di L. 83.000.000.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 8690. — Spese per arredamento, sistemazione locali ed acquisto di attrezzature e apparecchi tecnico-sanitari per il laboratorio regionale di igiene e profilassi (legge regionale 22 novembre 1978, n. 57) . . . . L. 100.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . . . L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 novembre 1978

ANDRIONE

(547)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790320)